



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1316 del 27/03/2023

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
:
BROKERAGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA DA
ESPLETARSI TRAMITE CUC "I CASTELLI DELLA SAPIENZA" –
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE –.

Premesso che:

L’attività assicurativa presenta profili di sostanziale complessità, anche in riferimento alla valutazione complessiva del rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici; complesso di attività realizzabile solo con l’ausilio di operatori qualificati, specializzati nel brokeraggio assicurativo, disciplinato dalla legge n° 209/05;

Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa negli ultimi anni hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, attività peraltro considerata come appalto di servizi;

Per ottimizzare la gestione delle attività dell’Amministrazione riferibili all’ambito assicurativo (analisi dei rischi e loro valutazione con riferimento a beni e attività, trattamento dei contratti assicurativi ecc.) risulta necessario avvalersi delle prestazioni di un qualificato broker, operante in tale ambito in base alla legge n. 209/05;

In data 15/12/2023 scade l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla società Assiteca spa con sede legale in Milano, giusta determinazione dirigenziale n° 670 del 16/04/2019 – contratto rep. 36 del 16/12/2019 – prorogato con provvedimento dirigenziale n° 3842 del 28/10/2022;

Visto pertanto l’approssimarsi della scadenza del contratto di che trattasi, occorre attivare tutte le procedure necessarie per affidare il servizio in tempi utili che consentano il trasferimento del portafoglio e delle attività in corso tra il subentrante e l’attuale affidatario;

Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere in merito, con l’espletamento di una procedura aperta gestita in modalità telematica per l’affidamento di che trattasi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 29/11/2022, concernente: “*Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2023-2024*”, con la quale è stato previsto nella programmazione di bilancio il servizio in argomento;

Visto l’art. 32, comma 2, del dlgs 18 aprile 2016 n° 50, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. 107 del dlgs 10 agosto 2000 n° 267 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l’articolo 192, comma 1, del predetto decreto, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 secondo le quali:

c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;

c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Atteso che

Il valore complessivo stimato del servizio per l'intero periodo contrattuale (3 anni + 12 mesi), **compresa**, quindi, la facoltà del rinnovo, è pari ad € 302.568,16, di cui € 226.926,12, per i primi tre anni ed ulteriori € 75.642,04, in caso di rinnovo per un massimo di 12 mesi;

Detto importo è frutto di una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili per le coperture in corso;

Rilevato che

- verrà assunto quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 dlgs 50/16 e s.m.i.;

-non risultano attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/99 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire;

-in conformità con quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del dlgs 81/08, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI;

- il periodo contrattuale si intende per anni tre + 12 mesi, compresa, quindi, la facoltà del rinnovo;

- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 69/13;

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Ritenuto che

Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

In particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dai mercati elettronici e dalle piattaforme telematiche utilizzate dalle Centrali di Committenza;

L'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta tramite procedura telematica aperta a tutti gli operatori abilitati;

Il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Visto che, in ottemperanza alla normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 08/04/2021 e successive n° 207 del 23/12/2021 e n° 72 del 26/04/2022 veniva approvato atto di indirizzo per l'affidamento delle procedure di gara da espletare alla C.U.C. Consorzio "Castelli della Sapienza", autorizzata dall'Anac a svolgere attività di stazione unica appaltante ai sensi del DPCM 30 giugno 2011;

In data 20/03/2023, veniva trasmessa alla C.U.C. la documentazione preliminare di gara con richiesta di preventivo di spesa per il servizio di gestione della procedura aperta per il servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Civitavecchia;

Con mail del 24/03/2023, la C.U.C. Consorzio "Castelli della Sapienza" presentava preventivo di spesa per l'espletamento della procedura di che trattasi, come di seguito riportato:

- quota dell'1% dell'importo a base di gara quale contributo C.U.C., ovvero € 3.025,68
- € 809,00 Iva inclusa per pubblicazione gara secondo normativa vigente

Occorre formalizzare la procedura con l'approvazione della determina a contrarre del capitolato speciale d'appalto, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;

Visto il capitolato e la documentazione di gara allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto quanto sopra esposto e considerata l'opportunità e l'urgenza di dover provvedere in merito;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 22/03/2023, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, la nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 “decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020;

Visto il DL 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. Di approvare le premesse della presente determinazione;
2. Di stabilire che per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Civitavecchia si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
3. Di dare atto che l’importo a base di gara per l’intero periodo contrattuale (3 anni + 12 mesi), **compresa**, quindi, la facoltà del rinnovo è pari ad € 302.568,16, di cui € 226.926,12, per i primi tre anni ed ulteriori € 75.642,04, in caso di rinnovo per un massimo di 12 mesi;
4. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;
5. Di approvare il capitolato speciale d’appalto inserito nella presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare il servizio di brokeraggio per la valutazione complessiva dei rischi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
 - b. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Civitavecchia;
 - c. il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
 - d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dei Servizi Finanziari dott. Francesco Battista;
8. Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
9. Di dare atto che l'attività prestata dal broker non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico del Comune di Civitavecchia, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio);
10. Di impegnare la spesa di € 3.834,68, quale quota assistenza gara + pubblicazioni secondo normativa vigente, al cap. 6506 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 a favore della C.U.C. Consorzio "I Castelli della Sapienza" per spese gestione gara e pubblicazione bando di gara in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
11. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma complessiva di € 3.834,68 a favore della C.U.C. Consorzio "I Castelli della Sapienza" al termine dell'espletamento dell'intera procedura di gara;
12. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del dlgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. Di disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
14. Di trasmettere il presente provvedimento alla C.U.C. Consorzio "I Castelli della Sapienza" per l'attivazione di tutte le procedure inerenti l'affidamento del servizio in parola;
15. Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.

Il Dirigente
Francesco Battista / InfoCert S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)

